

COMUNE DI TRANI
Verbale del Collegio dei Revisori n. 60.2022

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di settembre, alle ore 16,01 dietro regolare convocazione del presidente, si è riunito il collegio dei revisori del Comune di Trani, nelle persone dei sigg. Mario Aulenta, Angelo Fabrizio e Giuseppe Suriano, in modalità telematica, per cautela sanitaria, per il seguente ordine dei lavori: parere ex art. 40-bis, D.Lgs.165.2001 e art. 8, comma 6, CCNL 21.5.2018, sulla proposta di Preintesa, di cui sono state prodotte, allo scrivente collegio, le prescritte Relazioni.

Il Collegio ha ricevuto a mezzo mail la nota prot. 61317 del 22.9.2022 recante la richiesta di parere sulla pre-intesa di accordo economico, quanto al Comparto, per il 2022, dopo che con nota 48151 del 22.7.2022 era stato richiesto il parere sulla determina di sola costituzione del Fondo.

Preliminarmente, il collegio rammenta che l'art. 8, comma 6, CCNL Comparto funzioni enti locali del 21.5.2018 prevede che *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*.

Rammenta altresì l'articolo 40, comma 3 bis, del d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che la contrattazione collettiva integrativa *“... si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali...”*. Il collegio ricorda infine che il parere dei revisori attiene alla compatibilità dei costi (sostanzialmente, alla copertura finanziaria) piuttosto che alla sua legittimità e regolarità rispetto alle norme del contratto collettivo.

Il collegio, con istruttoria condotta separatamente da ciascuno dei componenti, prima del presente verbale, ha

pertanto esaminato la documentazione trasmessa, ed in particolare la relazione tecnico finanziaria, che illustra i criteri di formazione del fondo per la contrattazione decentrata per il 2022, la determina di costituzione n.979 del 4.7.2022 con allegato, e la pre-intesa che reca i criteri di destinazione delle risorse, datata 24.11.2021.

i) Quanto all'allibramento delle poste nella suddetta determina 979 del 4.7.2022 di costituzione provvisoria del Fondo e in preintesa conseguono le seguenti osservazioni:

- in applicazione dell'articolo 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 21.5.2018, la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;

- come risulta dalla proposta di costituzione del fondo delle risorse decentrate 2022, lo stesso sarebbe costituito come previsto dall'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21.5.2018 e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017;

- dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al salario accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

- quanto alle somme complessivamente dovute per l'integrativo del Comparto, esse trovano capienza nei capitoli accesi al Personale e nei capitoli riflettenti gli oneri della contrattazione integrativa, quali i capp. 186 e 188, oltre ai capitoli a questi ancillari;

- la testé esposta narrativa, quanto alle poste ivi approfondite, consente di certificare la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, da limitarsi rispetto alle sole poste relative al personale interessate, perché ovviamente assunte *coeteris paribus* le altre poste di bilancio.

ii) Quanto ai vincoli derivanti da disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidano sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori, conseguono le seguenti osservazioni:

- sulle risorse variabili fuori tetto di preintesa, consta la presenza di euro 5.000 derivante da entrate su sponsorizzazioni esterne; al riguardo, non constando regolamentazione alcuna sulle modalità di computo dell'entrata aggiuntiva, per tale importo, ai sensi dell'art. 43,

L.449.1997, si rammenta la necessità che i corrispettivi da terzi per celebrazione dei matrimoni civili presso sedi decentrate vengano erogati al personale, solo dopo che il responsabile finanziario abbia attestato l'avvenuto introito da parte dei suddetti terzi; dell'identico importo sussistente per il 2021, nessun dato è stato fornito allo scrivente Collegio, che pertanto richiede espressamente al responsabile finanziario tale attestazione, senza tuttavia riservarsi il parere sulla contrattazione integrativa 2022;

- sulle risorse variabili fuori tetto di preintesa, a favore della civica avvocatura, consta la presenza di euro 10.000 per il caso di condanna alle spese di controparte e di euro 35.000 per il caso di compensazione delle spese; al riguardo, occorre che il capo della civica Avvocatura attesti il rispetto di quanto previsto dal comma 7, art. 9, D.L.90.2014, conv. in L. 114.2014, e che l'importo annualmente per tale titolo non superi quanto pagato allo stesso titolo nel 2013 (comma 7, art. 9, D.L.90.2014, conv. in L. 114.2014); inoltre, occorre che il responsabile finanziario attesti che quanto spettante per la condanna alle spese delle controparti, sia stato effettivamente recuperato dalle stesse controparti; tali attestazioni non sono state rese agli scriventi, quanto al 2021: donde si attende tale documentazione dal Responsabile finanziario; anche in questo caso, lo scrivente collegio richiede dette attestazioni, senza tuttavia riservarsi di rilasciare il parere sulla contrattazione integrativa 2022; va soggiunto che anche nel documento recante la pre-intesa, oltrech  in quella definitiva, quando venga redatta, in luogo dell'unico importo di euro 45.000,00 deve rimanere distinta la parte di compensi a gravame delle spese di controparte dalla parte di compensi liquidati a titolo di compensazione, onde evitare il consolidamento, nel tempo, dei due importi in uno solo pi  favorevole;

-va da s  che il collegio suggerisce di verificare con particolare attenzione che i trattamenti accessori che remunerano il disagio siano collegati all'effettiva sussistenza delle condizioni lavorative che ne legittimano l'erogazione; che i compensi per il rischio siano collegati alla presenza di situazioni o prestazioni lavorative che comportano una continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrit  personale; che siano rispettate le disposizioni legislative che impongono di erogare i premi monetari in correlazione con la performance individuale ed

organizzativa; che le indennità per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies c.1 CCNL del 21.05.2018 non siano erogate al personale di categoria D già incaricato della titolarità di posizioni organizzative; che siano rispettati tutti gli adempimenti formali, propedeutici e conseguenti all'erogazione dei compensi per specifiche responsabilità di cui all'articolo 70 quinquies c.1 CCNL del 21.05.2018;

-avendo notato, dalla Relazione illustrativa, che la Relazione sulla performance 2021 non è stata né prodotta né tampoco validata, il Collegio rammenta l'obbligo di non corrispondere gli istituti premiali al personale (Titolo III, D.Lgs.150.2009), dirigente e di comparto, ove il raggiungimento degli obiettivi sia comune ad ambedue, per il caso della mancata validazione.

Dalla narrativa che precede, *i)* quanto all'allibramento e costituzione, il collegio certifica la compatibilità dei costi dell'ipotesi di accordo decentrato con i vincoli di bilancio e, *ii)* quanto alla destinazione delle risorse, certifica la compatibilità di detti costi con le ulteriori disposizioni inderogabili, con le avvertenze e le verifiche da effettuarsi, testé esposte.

Del che è verbale, redatto alle ore 17,15.

Mario Aulenta

Angelo Fabrizio

Giuseppe Suriano

